

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-5496 del 13/11/2020 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta A.F.E. ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI ESTENSE SOC. COOP. A.R.L. con sede legale ed attività in Comune di Ferrara, Via Bologna n. 714. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di FRIGOCONSERVAZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, autorizzata con atto A.U.A. n. DET-AMB-2016-2885 del 19/08/2016. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-5623 del 12/11/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | MARINA MENGOLI |

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 9364/2020/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **A.F.E. ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI ESTENSE SOC. COOP. A.R.L.** con sede legale ed attività in Comune di Ferrara, Via Bologna n. 714. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **FRIGOCONSERVAZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI**, autorizzata con atto A.U.A. n. DET-AMB-2016-2885 del 19/08/2016.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata in data 28/02/2020 e regolarizzata in data 04/03/2020 dall' Azienda dalla Ditta **A.F.E. ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI ESTENSE SOC. COOP.**, con sede legale ed attività in Comune di Ferrara, Via Bologna n. 714, assunta rispettivamente al protocollo Comune di Ferrara n. 26800 del 28/02/2020 e P.G. n. 29052 del 04/03/2020, trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive Del Comune Di Ferrara in data 04/03/2020, Pratica SUAP n. 512/2020, acquisita al Prot. Gen. di Arpae n. 41346 del 16/03/2020, per la modifica dell'attività di **FRIGOCONSERVAZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI**, autorizzata con atto di Autorizzazione Unica Ambientale n. A.U.A. n. DET-AMB-2016-2885 del 19/08/2016, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per l'inserimento della matrice emissioni in atmosfera, in quanto l'azienda intende installare quattro emissioni relative alla lavorazione del KIWI e in merito agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura per un progetto di realizzazione nuova rete fognaria interna dedicata allo scarico delle acque industriali, comprensivo di installazione di nuovi serbatoi di accumulo e di un nuovo sistema di filtrazione e ricircolo a servizio della zona lavorazione pere;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a

norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2016-2885 del 19/08/2016;

PRESO ATTO che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono nell'inserimento della matrice emissioni in atmosfera e nella realizzazione nuova rete fognaria interna;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. PG/2020/ 62775 del 29/04/2020 è stato richiesto al Servizio Territoriale di fornire al scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13”*, per la matrice emissioni in atmosfera in quanto l'azienda intende installare quattro emissioni relative alla lavorazione del KIWI;

VISTA la relazione tecnica P.G. n. 75546 del 25/05/2020 del Servizio Territoriale con contestuale richiesta delle seguenti integrazioni:

“1. La planimetria relativa alle emissioni in atmosfera presentata in sede di Istanza non è conforme ai contenuti indicati nella scheda C della modellistica relativa alla domanda di AUA. Si chiede pertanto di produrre una nuova planimetria in cui vengano chiaramente riportate le aree e le installazioni/macchine lavorative/produttive interessate nonché gli impianti di abbattimento presenti, compresi i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento con indicati tutti i punti di emissione in atmosfera.

2. In relazione al parametro “materiale particellare” ricompreso nelle emissioni E1, E2, E3 ed E4 si evidenziano le seguenti discordanze: a) nella scheda C.2.1 della modellistica AUA e nella Relazione Tecnica viene indicata una concentrazione pari a 5 mg/Nm³ ; b) nell'Allegato 1 della Relazione Tecnica denominato “Quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera” viene indicata una concentrazione pari a 20 mg/Nm³ e si chiede pertanto di indicare la corretta concentrazione per il parametro in questione”;

VISTA la nota di HERA SPA Prot n. 48340 del 08/06/2020, acquisita al P.G. di Arpae n. 82111 del 08/06/2020, con la quale è stata richiesta alla ditta, tramite SUAP del Comune di Ferrara, la seguente documentazione integrativa riguardante gli scarichi:

- *Elaborato grafico planimetria generale degli scarichi dell'insediamento produttivo aggiornato in formato pdf con l'inserimento della zona lavaggio Bins (probabile refuso in quanto in relazione viene specificato che le acque di processo relative al trasporto frutta e lavaggio dei bins non vengono modificate)*
- *Integrazione schema a blocchi del sistema di filtrazione e ricircolo della zona "10" edificio lavorazione pomacee / serbatoio "T1" (in planimetria viene richiamato l'allegato, ma non presente nei documenti inviati)*
- *Relazione tecnica aggiornata e/o integrata relativamente ai seguenti punti:*
 - *Descrizione funzionalità serbatoi di stoccaggio T1/2/3/4/5 e loro disposizione (in relazione si cita che T1-2-3 e 4 saranno inviati alla vasca di raccolta T5, informazione non corrispondente in planimetria)*
 - *Circostanziare quanto riportato a pag. 1 della relazione al punto in cui cita "si prevede anche l'inserimento in futuro di un depuratore a servizio degli edifici 1 e 2" - Descrizione utilizzo dei sistemi di disoleazione predisposti in progetto a servizio dei reflui provenienti dalle zone celle frigorifere*
 - *Descrizione predisposizione misuratori di portata finali (in planimetria "38" e "39")*
 - *Indicazione di presenza sistema neutralizzatore a servizio degli scarichi delle condense delle caldaie a condensazione e giacché l'intera realizzazione della separazione delle reti di scarico è presentata come stato di progetto, si chiede l'indicazione di cronoprogramma di massima sulla esecuzione/ultimazione dei lavori.*

CONSIDERATO che con nota P.G. n. 83393 del 10/06/2020, tramite Suap del Comune di Ferrara, sono state richieste alla ditta le suddette integrazioni formulate dal Servizio Territoriale ARPAE Ferrara;

CONSIDERATO che, dopo diverse proroghe concesse dal Comune di Ferrara, sono state acquisite dalla ditta, tramite SUAP del Comune di Ferrara, al P.G. Arpae n. 127406 in data 04/09/2020 le integrazioni richieste;

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. PG/2020/131299 del 14/09/2020 è stato richiesto al Servizio Territoriale di fornire al scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13”*, per la matrice emissioni in atmosfera in quanto l'azienda intende installare quattro emissioni relative alla lavorazione del KIWI;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara PG/2020/137404 del 24/09/2020 del 18/06/2020 con la quale è stata espressa un'avalutazione tecnica favorevole ed è stato specificato quanto segue:

“Tenuto conto che la DGR E.R. 1769/2010 stabilisce che i valori limite di emissione indicati nella Determina n.4606/1999 (criteri CRIAER) della Regione Emilia Romagna sono sostituiti, qualora più restrittivi, con i valori di cui alle corrispondenti voci della DGR suddetta e che i sistemi di abbattimento, indicati dalla Ditta, costituiti da filtri a maniche sono rispondenti ai requisiti di efficienza richiesti, si propongono limiti (10 mg/Nm³) da rispettare che, per il parametro Polveri totali, risultano inferiori rispetto a quelli proposti dalla Ditta (20 mg/Nm³) e si confermano i sistemi di filtrazione presentati nella domanda”.

Pertanto:

- *per l'Emissione E1 (Calibratura e spazzolatura), tenuto conto di quanto indicato al punto 4.18 dell'allegato 4 della DGR E.R. 1769/2010, si propongono i seguenti limiti da rispettare: Valore Limite Portata 10000 Nm³ /h - Polveri totali 10 mg/ Nm³ - Sistema di abbattimento costituito da filtri a maniche;*
- *per l'Emissione E2 (Cabina di calibratura e spazzolatura Sala B), tenuto conto di quanto indicato al punto 4.18 dell'allegato 4 della DGR E.R. 1769/2010, si propongono i seguenti limiti da rispettare: Valore Limite Portata 8000 Nm³/h- Polveri totali 10 mg/ Nm³- Sistema di abbattimento costituito da filtri a maniche;*
- *per l'Emissione E3 (Sala di lavorazione B), tenuto conto di quanto indicato al punto 4.18 dell'allegato 4 della DGR E.R. 1769/2010, si propongono i seguenti limiti da rispettare: Valore Limite Portata 10000 Nm³ /h - Polveri totali 10 mg/ Nm³ - Sistema di abbattimento costituito da filtri a maniche;*

- *per la nuova Emissione E4 (Sala di lavorazione D), tenuto conto di quanto indicato al punto 4.18 dell'allegato 4 della DGR E.R. 1769/2010, si propongono i seguenti limiti da rispettare: Valore Limite Portata 15000 Nm3 /h - Polveri totali 10 mg/ Nm3 - Sistema di abbattimento costituito da filtri a maniche;*

VISTA la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara del 26/10/2020, assunta al Prot. Gen. di ARPAE in data 26/10/2020 con il n. PG/2020/154204, con la quale si è provveduto a trasmettere il Parere ambientale del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara PG. 113592 del 23/10/2020, favorevole con prescrizioni, riguardante sia lo scarico dei reflui nella pubblica fognatura, che l'impatto acustico, nel quale, visti:

- *“gli elaborati elencati;*
- *la legge n. 447/95 con particolare riferimento all'art. 8 comma 4 e comma 6;*
- *il DPCM del 14/11/1997;*
- *il Dlgs. 152/2006;*
- *la DGR 1053/2003;*
- *il Regolamento del Comune di Ferrara che disciplina le attività rumorose con particolare riferimento agli articoli n. 7 e 9 del medesimo;*
- *l'art. 79 dello Statuto del Comune di Ferrara nonché l'art. 53 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;*
- *la richiesta di integrazioni di Hera spa n. 483400 del 8 giugno 2020, volta a chiedere la seguente documentazione:*
- *Elaborato grafico planimetria generale degli scarichi dell'insediamento produttivo aggiornato in formato pdf con l'inserimento della zona lavaggio Bins (probabile refuso in quanto in relazione viene specificato che le acque di processo relative al trasporto frutta e lavaggio dei bins non vengono modificate);*
- *Integrazione schema a blocchi del sistema di filtrazione e ricircolo della zona “10” edificio lavorazione pomacee / serbatoio “T1” (in planimetria viene richiamato l'allegato, ma non presente nei documenti inviati);*
- *Relazione tecnica aggiornata;*
- *le integrazioni della Ditta, trasmesse dal SUAp il 16/09/2020;*
- *il parere di HERA n. 89835 del 27/10/20;*

- *e considerato che:*
- *La richiesta di modifica sulla matrice scarichi riguarda la separazione delle acque provenienti dai servizi igienici dello stabilimento (sede uffici e capannoni) dalle acque industriali provenienti dall'attività di lavorazione frutta;*
- *La tipologia di scarico riguarda: - Acque reflue industriali - Classe "C": acque di processo da lavorazione pomacee (edificio 10) e lavorazione pere (edifici 1-2), controlavaggio filtri (impianti ricircolo edifici 1- 2 -10) e area lavaggio Bins (zona 8), spurgo torri evaporative, acque di lavaggio impianti/attrezzature - Acque reflue domestiche: reflui civili e acque meteoriche;*
- *Le acque industriali sono pretrattate con sistemi di filtrazione e in serbatoi di accumulo stoccaggio (T1-T2-T3-T4-T5 di nuova realizzazione) e inviate allo scarico finale S che riceve anche le civili;*
- *Le nuove modifiche riguardano inoltre le emissioni in atmosfera di competenza di ARPAE;*
- *La Valutazione di impatto acustico è stata condotta per valutare l'impatto acustico dei nuovi aspiratori e filtri installati nella parte Nord dell'azienda;*
- *Presso il confine di proprietà si sono effettuate misure sia diurne che notturne (in data 23/10/19) per la caratterizzazione acustica delle nuove sorgenti, anche se il titolare della Ditta ha dichiarato che esse saranno normalmente spente nel periodo notturno;*
- *Il ricettore R1 (censito al foglio 224 map 389), è il ricettore residenziale più vicino ai nuovi filtri e quindi più impattato dalle modifiche agli impianti: presso di esso si sono effettuate misure residue e ambientali sia diurne che notturne per verificare il rispetto dei limiti di immissione e differenziali;*
- *La ditta ricade in classe V mentre il ricettore R1 è in classe III. Sono state effettuate le misure in ottobre 2019 sia nel periodo diurno che notturno. Nella Viac si afferma che presso il ricettore R1, ricettore residenziale più vicino ai nuovi filtri e quindi più impattato dalle modifiche agli impianti, si ha il rispetto dei limiti di immissione e differenziali;*
- *Alla luce delle considerazioni sopra riportate è stato espresso il NULLA OSTA, per quanto di competenza, alla modifica dell'AUA n. 2885/2016, intestata alla ditta AFE Frutticoltori Estensi, nella figura del sig. Mauro Grossi in qualità di titolare, per lo svolgimento della attività di stoccaggio frigoconservazione - lavorazione – commercio prodotti ortofrutticoli in via Bologna 714;*

Per quanto concerne il Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i., parte terza (scarico delle acque reflue industriali), si prescrive quanto segue:

- dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nell'atto di HERA n. 89835 del 27/10/20 che si riporta quale parte integrante ed in particolare le prescrizioni da 11 a 23.
- Valgono le disposizioni dell'allegato planimetrico allegato al parere HERA.

Per quanto concerne il titolo abilitativo previsto dalla Legge n. 447/95 (Rumore); artt. 7 e 9 del Regolamento del comune di Ferrara per la disciplina della attività rumorose e D.P.R. n. 59/013 si prescrive quanto segue:

- I Lavori edili per l'installazione dei filtri e degli aspiratori e per le modifiche sulla rete fognaria sono soggetti alla normativa sull'inquinamento acustico in quanto classificati dalla stessa come attività rumorose temporanee. Valgono perciò le norme previste dalla L. n. 447/95 nonché quelle previste dalla L.R. n. 15/01. Il futuro cantiere pertanto dovrà essere autorizzato nel rispetto dell'art. 11 della predetta Legge Regionale l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
- nell'eventualità dovessero arrivare allo scrivente Servizio delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, questa Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti”;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATTO ATTO che con DDG n.102 del 07/10/2019, recante *"Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli"* è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il titolare di Incarico di Funzione dell'Unità A.U.A. ed autorizzazioni settoriali, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara alla ditta **A.F.E. ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI ESTENSE SOC. COOP. A.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale e P.IVA n. 00054520382, con sede legale ed attività in Comune di Ferrara, Via Bologna n. 714, per la modifica dell'attività di **FRIGOCONSERVAZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI**, autorizzata con atto A.U.A. n. DET-AMB-2016-2885 del 19/08/2016.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|---------------------------------------|---|------------------------|
| Acqua | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 | COMUNE |
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 | ARPAE |
| Rumore | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11 | COMUNE |

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Gli scarichi autorizzati - Tipologia di scarico - CLASSE "C": Acque reflue industriali da lavorazione pomacee e lavorazione pere, controlavaggio filtri e area lavaggio Bins, spurgo torri evaporative, acque di lavaggio impianti/attrezzature - Acque reflue domestiche e Acque reflue meteoriche ,recapitanti nella Fognatura Pubblica di tipo separato di Via Bologna , servita dall'Impianto finale di trattamento costituito dal Depuratore di Ferrara – Via Gramiccia , sono contrassegnati con le lettere **"S"** ed **"S2"** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** e nella quale vengono contraddistinti i seguenti punti:
 - a) **"S" scarico finale acque di processo, reflui civili;**
 - b) **"S2" scarico finale acque meteoriche non contaminate;**
 - c) **PS3 pozzetto campionamento acque di processo (di nuova realizzazione);**
 - d) **PS1 pozzetto di ispezione e campionamento rete acque reflue domestiche (esistente);**
 - e) **P1-P2 pozzetti di ispezione e campionamento reti acque meteoriche (esistenti);**
- 2) Lo scarico contraddistinto in planimetria al punto **"S"**, costituito dall'insieme di acque di processo e reflui civili, non dovrà superare il limite di portata massima istantanea di scarico pari a 3 litri/ sec;
- 3) Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e smi ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinto nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **"Allegato "A"**:
 - **"PS3" pozzetto campionamento acque processo;**
- 4) Lo scarico contraddistinto in planimetria al punto S2 costituito unicamente da acque meteoriche non contaminate (rif. pozzetti ispezione P1-P2), dovrà risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;
- 5) Dovranno essere effettuate le seguenti prescrizioni tecniche e trattandosi di Stato di Progetto, in concomitanza della conclusione lavori, si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad HERA S.p.A. –Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara:
 - **identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del punto di campionamento "PS3";**

- **installazione dei misuratori di portata come da progetto;**
- 6) I misuratori di portata di tipo elettromagnetico installati sulle linee di scarico delle acque di processo e civili (identificati in planimetria rispettivamente 38 e 39), dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza ed accessibili in ogni momento e in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e in particolare:
 - a) ogni eventuale disservizio degli strumenti dovrà essere tempestivamente segnalato ad Hera Spa comunicando la data del guasto e l'ultima lettura disponibile. Dovrà essere altresì comunicata la data di riattivazione dello strumento e la nuova lettura di avviamento;
 - b) dovranno essere tarati da ditta specializzata almeno ogni 2 anni. Il certificato di taratura andrà inviato ad Hera Spa;
 - c) Hera Spa si riserva di fornire ed installare presso lo stabilimento del cliente una periferica di telecontrollo atta ad acquisire i segnali di misura della portata sulle linee di scarico (la disponibilità del segnale di misura e l'alimentazione elettrica saranno a cura del titolare dello scarico); il segnale di misura potrà essere trasmesso in modalità continua al sistema centrale di supervisione e telecontrollo di Hera Spa;
- 7) I sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e adeguata pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 8) I fanghi prodotti dai sistemi di filtrazione, così come tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata allo smaltimento. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 9) Gli scarichi delle condense prodotte dall'impianto termico, caldaie a condensazione, viste le caratteristiche ed essendo dotati di sistema neutralizzatore sono ammessi in pubblica fognatura secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- 10) **Trattandosi la lavorazione pere (zona 1), che si svolge indicativamente da maggio a luglio, e la lavorazione pomacee (zona 10), uno scarico annuale a fine trattamento, di scarico di processo discontinuo, la ditta dovrà dare comunicazione ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia, sia dell'inizio scarico delle acque di processo in pubblica fognatura (inizio attività), sia del termine di fine lavorazione;**

- 11) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
- 12) Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale, acquisite agli atti d'ufficio;
- 13) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera S.p.A. -Fognatura e depurazione Emilia Area di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 14) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente atto da parte dello SUAP;
- 15) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 16) Si precisa inoltre che:
- 17) La Società HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area di Ferrara, non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- 18) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 19) Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A.- Distretto di Ferrara;

- 20) La Società Hera S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità di effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo - La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- 21) Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 22) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 23) Il rilascio del presente atto non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009;

C) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate con **E1** (calibratura e spazzolatura), **E2** (Cabina di calibratura e spazzolatura), **E3** (sala di lavorazione B), **E4** (sala di lavorazione D) nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
- 2) L'Emissione derivante dal gruppo elettrogeno d'emergenza individuata come emissione prodotta da motore fisso a combustione interna, considerato come medio impianto di combustione esistente (punto 3 parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi), trattandosi di impianto che entra in funzione solo in caso di emergenza, non si applicano limiti alle emissioni;
- 3) Le emissioni **E1, E2, E3, E4** sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

| EMISSIONI | E1 calibratura e spazzolatura | E2 Cabina di calibratura e spazzolatura | E3 sala di lavorazione B | E4 sala di lavorazione D |
|------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Portata (Nm ³ /h) | 1.000 | 8.000 | 10.000 | 15.000 |
| Durata (h/giorno) | 14 | 14 | 14 | 14 |

| | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|
| | | | | |
| Altezza minima (m) | 6 | 5 | 5 | 9 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Materiale Particellare | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sistema di abbattimento | Filtri a Maniche | Filtri a Maniche | Filtri a Maniche | Filtri a Maniche |

5) Per le emissioni **E1, E2, E3, E4** dovranno essere osservate le procedure di cui all'articolo 269 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, e precisamente:

- a) La data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell' emissione **E2** , dovrà essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo al Comune di Ferrara e ad Arpae;
- b) Entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto dovrà essere **messo a regime**;
- c) Dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a **scelta ed un prelievo** il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al Comune di Ferrara e ad Arpae :

6) La Ditta è tenuta ad effettuare l'autocontrollo alle emissioni **E1, E2, E3, E4** con **periodicità almeno annuale**;

7) Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPAE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

8) I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

9) I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**;

10) I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta);

11) Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

12) Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento;

13) I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

14) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE che dispongono i provvedimenti necessari;

15) L'azienda, al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;

- Le emissioni IT1, IT2, IT3, IT4, IT5, IT6, IT7 ed IT8, relative agli impianti di combustione presenti nello stabilimento, dichiarati dalla Ditta come impianti termici civili, con potenza termica nominale inferiore a 3 MW, non necessitano di autorizzazione in quanto sottoposti al Titolo II della Parte V del D.Lgs.152/06.

D) IMPATTO ACUSTICO

- 1) I Lavori edili per l'installazione dei filtri e degli aspiratori e per le modifiche sulla rete fognaria sono soggetti alla normativa sull'inquinamento acustico in quanto classificati dalla stessa come attività rumorose temporanee. Valgono perciò le norme previste dalla L. n. 447/95 nonché quelle previste dalla L.R. n. 15/01. Il futuro cantiere pertanto dovrà essere autorizzato nel rispetto dell'art. 11 della predetta Legge Regionale;
- 2) L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
- 3) Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente comunale delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il Comune di Ferrara si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Ferrara, l'AUA n. DET-AMB-2016-2885 del 19/08/2016, adottata dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUEI una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUEI.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente comunale e a Hera SPA.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Ferrara.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.